

LA BASELINE

per le produzioni animali

Gli impegni da rispettare per accedere
ai pagamenti dello Sviluppo Rurale



Premessa

La Politica Agricola Comune si è profondamente modificata nel corso del tempo, passando dagli aiuti alla produzione al riconoscimento del ruolo dell'agricoltore quale produttore di beni pubblici in termini di tutela dell'ambiente, contrasto ai cambiamenti climatici, conservazione del paesaggio, garanzia di prodotti alimentari sani e sicuri e di benessere degli animali.

Rispetto a questi temi, l'interesse crescente dell'opinione pubblica ha reso i consumatori sempre più attenti e informati sulle modalità di produzione degli alimenti, nonché sensibili riguardo la sostenibilità ambientale e l'etica dei processi produttivi, finendo per porre sotto i riflettori tutte le attività agricole e, in particolare, il settore zootecnico.

I dibattiti pubblici e gli approfondimenti scientifici, pur trascurando gli aspetti positivi di molte realtà zootecniche, hanno infatti più volte sottolineato come le produzioni zootecniche, in particolare la filiera della carne bovina, determinino importanti impatti ambientali e richiedano un alto consumo di risorse naturali. La risposta del mondo agricolo non può quindi prescindere dalla necessità di mettere in atto processi produttivi sempre più sostenibili ed etici, diffondendo e facendo proprie anche nel settore zootecnico *best practice* più in linea con gli obiettivi climatici e ambientali.

In tale contesto, è bene ricordare che le aziende che richiedono e accedono ad aiuti nell'ambito della Politica Agricola Comune, sono tenute a rispettare un insieme di criteri, norme e requisiti di base – costituenti la *Baseline* – che sono in grado di assicurare al consumatore prodotti sani, sicuri e sostenibili.

Con queste premesse è nata l'idea di raccogliere in un opuscolo, semplice e sintetico, alcuni dei principali impegni che le aziende zootecniche sono tenute a rispettare per non incorrere nell'applicazione di riduzioni degli aiuti comunitari richiesti.

Maggiori approfondimenti - indicati con il simbolo  - sono disponibili nella sezione dedicata alle produzioni animali del sito www.reterurale.it/baseline.

Contesto normativo e sistema dei controlli

Ogni produttore agricolo, nell'esercizio delle proprie attività, è tenuto a rispettare una serie di disposizioni vigenti che derivano da norme comunitarie, direttamente applicative o recepite a livello nazionale, da norme nazionali e regionali. L'adempimento degli impegni in esse definiti è fatto obbligo per tutti i produttori agricoli, indipendentemente dal fatto che accedano o meno agli aiuti della Politica Agricola Comune (PAC). Inoltre, una parte di tali impegni costituisce la base (*Baseline*) per le aziende agricole che richiedono, nell'ambito della PAC, i pagamenti delle misure connesse alla superficie o agli animali dello Sviluppo Rurale.

Tale aspetto è di rilevante importanza per comprendere come la maggior parte degli impegni descritti in questa pubblicazione, dedicata al settore zootecnico, riguardino più in generale i processi produttivi zootecnici. Il rispetto di quanto definito dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) per le Produzioni animali, che costituiscono la *Baseline*, si incardina su una base normativa già consolidata in materia di identificazione e registrazione, tracciabilità e sicurezza alimentare, tutela della salute e del benessere animale. Questi impegni rappresentano anche la base per l'accesso alla Misura 14 dello Sviluppo Rurale, relativa al Benessere animale.

La corretta applicazione degli impegni qui descritti è vigilata da un sistema di controlli che prevede visite in loco in un campione di aziende agricole selezionate annualmente tra quelle che richiedono gli aiuti della Politica Agricola Comune. Per le produzioni zootecniche i controlli sono effettuati dagli Enti competenti quali i Servizi veterinari regionali, organizzati a livello territoriale in ASL/USL, dall'Organismo Pagatore che eroga gli aiuti comunitari, dagli Organi di Polizia giudiziaria e da altri Enti competenti.

I controlli che i Servizi veterinari regionali svolgono nelle aziende agricole sono effettuati nel rispetto delle norme e delle procedure di controllo, e tracciati in *liste di controllo* ufficiali (check-list) che sono rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il portale dei Sistemi Informativi Veterinari .

I controlli svolti dagli altri Enti competenti e dagli Organi di Polizia giudiziaria sono tracciati nei verbali redatti a seguito delle verifiche effettuate.

I dati dei controlli delle produzioni zootecniche sono successivamente riportati nel portale dei Sistemi Informativi Veterinari e utilizzati per diversi fini istituzionali, tra cui il calcolo dell'esito aziendale di condizionalità e delle Misure dello Sviluppo Rurale. Eventuali non conformità riscontrate in azienda possono determinare riduzioni degli aiuti, la cui importanza varia in relazione alla rilevanza della non conformità riscontrata.

Il rispetto delle norme vigenti assicura che le aziende agricole siano in grado di garantire prodotti sani, sicuri e sostenibili, e al contempo di evitare di incorrere in sanzioni amministrative erogate dagli Enti competenti ed eventuali riduzioni o esclusioni dagli aiuti comunitari.

La *Baseline* per le Produzioni animali

Condizionalità (DM n. 1867/2018)

- CGO 4** - Sicurezza alimentare delle produzioni animali, di latte, mangimi e uova
- CGO 5** - Divieto di utilizzazione di talune sostanze
- CGO 6** - Identificazione e registrazione dei suini
- CGO 7** - Identificazione e registrazione dei bovini e bufalini
- CGO 8** - Identificazione e registrazione degli ovini e caprini
- CGO 9** - Prevenzione, controllo, eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi
- CGO 11** - Norme minime per la protezione dei vitelli
- CGO 12** - Norme minime per la protezione dei suini
- CGO 13** - Protezione degli animali negli allevamenti



PRODUZIONI ANIMALI

Rintracciabilità

- I sistemi e le procedure per la rintracciabilità di animali, mangimi, alimenti sono conformi alle norme e rese disponibili per i controlli
- Per alimenti e mangimi non conformi si applica la procedura di ritiro e si informa l'Autorità competente

Registrazioni dei trattamenti veterinari e delle analisi

- I trattamenti veterinari eseguiti e le prescrizioni veterinarie, se obbligatorie, sono regolarmente registrate
- Le analisi svolte su animali, su altri campioni ed eventuali segnalazioni, sono regolarmente registrate

Gestione dei medicinali veterinari e di altre sostanze

- Le scorte di medicinali veterinari sono conservate nel rispetto delle norme
- È vietato detenere e utilizzare sostanze non consentite

Allevamento e commercializzazione

- Gli animali trattati con sostanze non autorizzate o illecite non possono essere detenuti e commercializzati, così come i prodotti da essi derivati
- Gli animali trattati con sostanze o medicinali autorizzati, così come i prodotti da essi derivati, non possono essere commercializzati senza aver rispettato il periodo di sospensione
- Prodotti e mangimi con residui di antiparassitari, oltre il livello massimo fissato dalla normativa, non possono essere commercializzati

Prevenzione della diffusione di malattie

L'introduzione e la propagazione di malattie contagiose e trasmissibili all'uomo deve essere prevenuta e, in caso di focolai sospetti, deve essere data comunicazione alle Autorità competenti



PRODUZIONE DEL LATTE

Salute degli animali

- L'azienda può conferire il latte solo se ufficialmente indenne da brucellosi e tubercolosi, a meno che non sia autorizzata dalle Autorità competenti
- Con la compresenza di ovi-caprini e bovini, gli ovi-caprini sono sottoposti ai controlli per la tubercolosi
- Il latte è prodotto da animali in buona salute, senza sintomi di malattie. I capi infetti, o sospetti di esserlo, sono isolati
- Gli animali in cura farmacologica sono identificati per evitare l'utilizzo del latte prima della fine del periodo di sospensione

Locali, impianti, attrezzature e gestione del latte

- I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura e quelli per la lavorazione, stoccaggio e trasporto del latte, sono idonei a prevenire contaminazioni, protetti da animali infestanti e parassiti, facili da pulire e disinfettabili
- La mungitura è effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando prima della mungitura la pulizia della mammella e delle parti adiacenti
- Il latte appena munto è stoccato e refrigerato in azienda a non più di +8°C, in caso di raccolta giornaliera, o a non più di +6°C per raccolta non giornaliera

Se autorizzato dall'Autorità competente o previsto dai disciplinari di produzione, il latte può essere stoccato e refrigerato ad una temperatura più alta, purché trasformato entro 2 ore dalla mungitura

L'azienda attiva le procedure idonee per il **ritiro dal mercato del latte non conforme**, comunicandolo alle Autorità competenti

Registrazioni

- Il latte venduto è opportunamente registrato e documentato
- Le aziende che producono latte fresco devono tenere il Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte



PRODUZIONE DI MANGIMI E ALIMENTI PER ANIMALI

Locali, impianti, attrezzature e gestione degli alimenti e dei mangimi

- Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti, con opportune misure di controllo dei parassiti
- Gli alimenti e i mangimi sono immagazzinati/trasportati/distribuiti correttamente e protetti da possibili sostanze contaminanti
- Gli additivi sono usati conformemente alla norma
- I mangimi, se medicati, sono identificati, immagazzinati e correttamente somministrati

Registrazioni

- L'azienda è registrata presso l'Autorità competente per poter acquistare/vendere mangimi o alimenti solo da/a operatori registrati
- L'azienda è tenuta alla registrazione in entrata e uscita della natura e origine dei mangimi, degli alimenti e dei risultati delle analisi effettuate su campioni di prodotti primari o altri campioni
- In azienda è presente e sempre aggiornato, il registro dei trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e biocidi

Elementi di verifica del registro

- Per ogni coltura devono essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta) dell'anno in corso
- L'aggiornamento del registro è effettuato entro 30 giorni dal trattamento
- Il registro è conservato per gli ultimi tre anni e opportunamente aggiornato

PRODUZIONE DI UOVA

- Le uova sono conservate pulite in locali all'asciutto, al riparo da odori estranei, protette da urti e sottratte all'esposizione diretta dei raggi solari



Detenzione e somministrazione medicinali

- Non è possibile detenere né somministrare agli animali medicinali che contengono sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante, se non nei casi previsti dalle norme

Commercializzazione di animali e prodotti da essi derivati

- Non è possibile commercializzare animali o prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali sono stati somministrati, per qualsiasi via o metodo, medicinali che contengono sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e di qualsiasi altra sostanza a effetto anabolizzante

Registrazioni dei trattamenti e rispetto dei tempi di sospensione

- La documentazione relativa ai trattamenti veterinari deve essere conservata
- In caso di trattamenti veterinari ammessi a scopo terapeutico ed eseguiti nel rispetto delle norme, si devono rispettare i tempi di sospensione

Deroghe

- Alcune sostanze possono essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia controllato l'uso sotto prescrizione veterinaria
- Solo un veterinario può somministrare tali sostanze e solo ad animali chiaramente identificati





Registrazione dell'azienda agricola in BDN

- Entro 20 giorni dall'inizio dell'attività si richiede al Servizio veterinario il codice aziendale per la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN)
- Eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda devono essere comunicate al Servizio veterinario entro 7 giorni

Identificazione e registrazione dei capi

- La marcatura (tatuaggio con codice aziendale) è obbligatoria entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita dall'azienda

Come registrare i capi in BDN

- Accesso online con *smart card*
- Tramite delegato (es. organizzazioni professionali)
- Con Servizio Veterinario



Tenuta registro aziendale, comunicazione consistenza allevamento

- La tenuta e l'aggiornamento del registro aziendale sono obbligatorie (entro 3 giorni per entrata e uscita dei capi; entro 30 giorni per i nati e i morti)
- Entro il 31 marzo di ogni anno (censimento annuale) deve essere comunicata alla BDN la consistenza dell'allevamento
- Le movimentazioni in entrata e in uscita sono registrate in BDN entro 7 giorni
- Le movimentazioni sono accompagnate dal Modello 4 (cartaceo o digitale) ⓘ

Le **aziende agricole con un solo capo suino**, destinato ad autoconsumo, devono essere registrate in BDN come tutte le altre aziende



Registrazione dell'azienda agricola in BDN

- Entro 20 giorni dall'inizio dell'attività si richiede al Servizio veterinario il codice aziendale per la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN)
- Eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda devono essere comunicate al Servizio veterinario entro 7 giorni

Identificazione e registrazione dei capi

- I codici identificativi sono richiesti alla BDN (2 marche auricolari individuali)
- La marcatura è effettuata entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che lascino l'azienda
- I capi sono registrati in BDN entro 7 giorni dalla marcatura o tramite invio al Servizio veterinario della cedola ricevuta con le marche, debitamente compilata. Si rilascia il passaporto in casi previsti .

Capi importati da Paesi terzi

- La marcatura è effettuata entro 7 giorni dai controlli frontaliери
- La documentazione per la registrazione in BDN è consegnata al Servizio Veterinario entro 7 giorni dalla marcatura e in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda

Tenuta del registro aziendale e aggiornamento della BDN

- Il registro aziendale è aggiornato entro 3 giorni dagli eventi (marchature, movimentazioni entrata/uscita, decessi e furti)
- La comunicazione e l'aggiornamento in BDN è effettuata entro 7 giorni dagli eventi o con notifica degli stessi al Servizio veterinario

Movimentazione dei capi, decessi, furti e smarrimenti

- Le informazioni sui capi in uscita (verso altra azienda, stalla di sosta, pascoli, impianto di macellazione) o in ingresso sono registrate in BDN e nel registro aziendale
- La notifica dei decessi in azienda avviene al Servizio veterinario entro 48 ore; per i capi in età da test TSE (≥ 48 mesi) entro 24 ore
- Furti, smarrimenti di animali o marche auricolari non utilizzate sono notificate al Servizio veterinario entro 2 giorni
- Le movimentazioni sono accompagnate dal Modello 4 (cartaceo o digitale) .



Registrazione dell'azienda agricola in BDN

- Entro 20 giorni dall'inizio dell'attività si richiede al Servizio veterinario il codice aziendale per la registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN)
- Eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda devono essere comunicate al Servizio veterinario entro 7 giorni

Identificazione dei capi

La modalità varia in base alla data di nascita e alla destinazione del capo:

- nati prima del 9 luglio 2005: tatuaggio con codice aziendale e un secondo tatuaggio o marchio auricolare con codice progressivo individuale
- nati dopo il 9 luglio 2005: doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare e tatuaggio oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico (con codice identificativo rilasciato dalla BDN)
- capi di età inferiore ai 12 mesi, destinati al macello: unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale, entro 6 mesi dalla nascita, se non lasciano l'allevamento prima
- capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare, più identificativo elettronico

Tenuta e aggiornamento del registro aziendale, comunicazione della consistenza dell'allevamento

- Il registro aziendale deve essere tenuto e aggiornato entro 3 giorni dall'evento (marcature, entrate/uscite, decessi e furti)
- L'aggiornamento dati in BDN è da effettuarsi entro 7 giorni dagli eventi; entro 3 giorni se il registro aziendale è tenuto direttamente in BDN
- Le movimentazioni sono accompagnate da Modello 4 (cartaceo o informatizzato) completo di tutte le informazioni richieste **i**
- La consistenza dell'allevamento deve essere comunicata in BDN entro il 31 marzo di ogni anno (censimento annuale) **i**



Animali di allevamento ruminanti

Non possono essere somministrati prodotti di origine animale quali:

- farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte)
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti
- farina di sangue di non ruminante
- proteine animali trasformate di animali non ruminanti
- proteine animali trasformate di ruminanti

Animali di allevamento non ruminanti

Non possono essere somministrati prodotti di origine animale quali:

- farina di sangue di non ruminante
 - proteine animali trasformate di animali non ruminanti
 - proteine animali trasformate di ruminanti
- Ogni caso di sospetta infezione da Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) deve essere immediatamente denunciata alle Autorità competenti
 - Per le misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica si attua quanto previsto dai piani regionali
 - L'immissione sul mercato, l'esportazione o l'importazione di bovini, ovini, caprini e loro sperma, embrioni e ovuli, avviene nel rispetto delle condizioni di legge
 - L'immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali, per i quali si sospetta o è confermata la presenza di Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili, avviene nel rispetto delle condizioni di legge





Requisiti del personale e ispezioni

- Il personale è istruito sulle disposizioni normative e in numero sufficiente
- Le ispezioni dei vitelli sono svolte almeno 2 volte al giorno (una, se stabulati all'aperto)

Tenuta dei registri

Per i relativi impegni vedere il **CG013**. In aggiunta:

- Si tiene registrazione dei prelievi per il dosaggio dell'emoglobina

Libertà di movimento e spazio disponibile

Per i relativi impegni vedere il **CG013**. In aggiunta:

- I vitelli non sono legati, salvo quando stabulati in gruppo durante la somministrazione di latte/sucedanei e per un massimo di 1 ora
- I vitelli di età superiore alle 8 settimane non sono allevati in recinti individuali, salvo per motivi sanitari/comportamentali

Spazio libero per ciascun vitello allevato in gruppo

mq 1,5



peso vivo
inferiore a 150 Kg

mq 1,7



peso vivo
tra 150 Kg e 220Kg

mq 1,8



peso vivo
superiore a 220 Kg

Edifici e locali di stabulazione

Per i relativi impegni vedere il **CG013**. In aggiunta:

- La lettiera è obbligatoria sotto le 2 settimane di vita

Attrezzature automatiche e meccaniche

Per i relativi impegni vedere il **CG013**



Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze

Per i relativi impegni vedere il **CGO13**. In aggiunta:

- Entro le prime 6 ore di vita, i vitelli ricevono il colostro di cui è verificato il grado e la qualità della colostratura
- Dalla seconda settimana di età si assicura la disponibilità di acqua fresca o altre bevande e si somministrano alimenti fibrosi (quantità portata da 50 a 250 gr al giorno per età compresa tra 8 e 20 settimane)
- La somministrazione degli alimenti è effettuata almeno 2 volte al giorno e il ferro è sufficiente per l'emoglobina (almeno 4,5 mmol/l pari a 7,25 gr/dl)
- I prelievi per il dosaggio dell'emoglobina devono essere sempre registrati

Mutilazioni

- La cauterizzazione dell'abbozzo corneale si effettua entro 3 settimane di vita sotto controllo veterinario
- Il taglio della coda è eseguito da un veterinario solo a fini terapeutici documentati

Procedure d'allevamento

Per i relativi impegni vedere il **CGO13**. In aggiunta:

- É fatto divieto di mettere la museruola ai vitelli
- I vitelli in ingresso/uscita dall'azienda hanno più di 10 giorni di vita (cicatrizzazione ombelico esterno completa)





i Per gli impegni riguardo a **Tenuta dei registri, Libertà di movimento e spazio disponibile, Attrezzature automatiche e meccaniche** vedere il **CGO13**

Requisiti del personale e ispezioni

- Il personale è istruito sulle disposizioni normative e ha partecipato a corsi specifici di formazione in materia di benessere animale
- Le ispezioni dei suini sono effettuate almeno 1 volta al giorno

Edifici e locali di stabulazione

Per i relativi impegni vedere il **CGO13**. In aggiunta:

- È necessario evitare rumori improvvisi e continui di intensità pari a 85 dBA
- La zona per coricarsi è asciutta, pulita e confortevole dal punto di vista termico
- I pavimenti sono adeguati alle dimensioni e al peso e hanno superficie rigida, piana e stabile
- La luce ha un'intensità di almeno 40 lux ed è tenuta accesa per almeno 8 ore al giorno

Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze **i**

Per i relativi impegni vedere il **CGO13**. In aggiunta:

- Dalla seconda settimana di età si assicura la presenza di acqua di qualità e in quantità sufficiente

Mutilazioni

- Entro 7 giorni di vita sono effettuate la riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli (levigatura/troncatura), il mozzamento della coda e la castrazione, solo da veterinari o personale specializzato
- Dopo 7 giorni di vita, castrazione e mozzamento della coda sono eseguite da veterinari, con anestesia e uso di analgesici
- L'apposizione di un anello al naso è ammessa solo se allevati all'aperto
- La riduzione delle zanne ai verri è consentita in caso di lesioni agli altri capi o per motivi di sicurezza

Procedure d'allevamento **i**

Per i relativi impegni vedere il **CGO13**. In aggiunta:

- Sono costituiti gruppi omogenei per sesso/età/categoria (verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso)
- È sempre presente materiale per esplorazione/manipolazione, come paglia, fieno, legno ecc.



Requisiti del personale e ispezioni

- Il personale è istruito sulle norme, presente in numero sufficiente, e per gli allevamenti di polli da carne, ha partecipato a corsi di formazione specifici
- Gli animali sono ispezionati almeno 1 volta al giorno

Tenuta dei registri

- Sono presenti e regolarmente aggiornati i registri dei trattamenti farmacologici, di carico/scarico/mortalità dei capi e il piano di autocontrollo e buone pratiche

Libertà di movimento e spazio disponibile

- Lo spazio consente di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi, muoversi in libertà ed è adeguato a non causare sofferenze e lesioni
- Gli animali non sono legati ed eventuali attacchi permettono di assumere una posizione confortevole e non provocano strangolamenti e ferite
- Gli animali malati/feriti sono isolati e ricevono cure appropriate
- I recinti/locali di isolamento consentono di girarsi, di avere contatti visivi e olfattivi con gli altri animali (salvo diversa prescrizione veterinaria) e hanno lettiera asciutta e confortevole

Edifici e locali di stabulazione

- I materiali di costruzione/recinti/attrezzature non sono nocivi, sono senza spigoli taglienti e sporgenze, facilmente lavabili e disinfettabili
- Gli animali, se stabulati all'aperto, hanno un riparo adeguato
- I pavimenti non sono sdruciolevoli e non hanno asperità che possono provocare lesioni e sofferenze
- La zona per coricarsi è confortevole, pulita, ben drenata, con lettiera
- I locali di stabulazione hanno adeguato periodo di luce (naturale o artificiale) e di riposo
- Polvere, circolazione dell'aria, gas, temperatura e umidità relativa sono mantenute entro limiti non dannosi
- I locali/recinti infermeria hanno lettiera asciutta e acqua fresca a sufficienza
- Secchi/poppatoi/mangiatoie sono puliti dopo ogni utilizzo e sottoposti a periodica disinfezione
- Escrementi/urina/ foraggi non mangiati/caduti sono rimossi con regolarità
- I locali per la preparazione/conservazione degli alimenti sono separati e soddisfano requisiti minimi igienico-sanitari
- Apparecchiature e impianti elettrici sono conformi alle norme



Attrezzature automatiche e meccaniche

- Sono ispezionate almeno 1 volta al giorno ed è presente un sistema di allarme in caso di malfunzionamento degli impianti
- Sono presenti idonei dispositivi di somministrazione automatica di mangime e di acqua, nei periodi più caldi, e rilevatori di temperatura e dell'umidità relativa

Alimentazione, abbeveraggio e altre sostanze

- L'alimentazione è adeguata alla specie per età, peso, fisiologia e, se non è praticata l'alimentazione *ad libitum* o con sistemi automatici, è assicurato l'accesso in contemporanea.
- Per anatre e oche è vietata l'alimentazione forzata
- L'acqua è somministrata in modo da assicurare adeguata idratazione, soprattutto nei periodi di calore più intenso
- I trattamenti terapeutici e profilattici sono effettuati solo sotto prescrizione veterinaria

Mutilazioni

Tutte le operazioni sono effettuate da un veterinario o da personale specializzato nel rispetto delle norme e, quando previsto, con uso di anestetici e analgesici per ridurre al minimo le sofferenze:

- Per i volatili è vietata la bruciatura dei tendini, il taglio di ali e il taglio del becco è effettuato nei primi giorni di vita
- Per anatre e oche è vietata la spiumatura di volatili vivi
- Per i bovini la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa entro tre settimane di vita
- La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione, solo prima del raggiungimento della maturità sessuale

Procedure di allevamento

- Non sono praticati procedimenti che possono provocare sofferenze o lesioni agli animali
- Sono messe in atto azioni preventive e interventi contro mosche, roditori e parassiti

**RETERURALE
NAZIONALE
20142020**

mipaft
ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo



Publicazione realizzata nell'ambito
del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020
Piano di azione biennale 2017-2018
Scheda Progetto Ismea 5.1 "Ambiente e Paesaggio Rurale"
reterurale@politicheagricole.gov.it - www.reterurale.it